

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1162 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2019

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati ungulati e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e), e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di ungulati. L'allegato I, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere importate nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per l'introduzione di tali partite provenienti da taluni paesi terzi.
- (2) L'allegato I, parte 2, dello stesso regolamento istituisce i modelli di certificati veterinari per i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X), per gli ovini e i caprini (*Ovis aries* e *Capra hircus*) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (OVI-X), per gli ovini e i caprini (*Ovis aries* e *Capra hircus*) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (OVI-Y) e per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (RUM). Tali certificati comprendono le garanzie in relazione alla malattia emorragica epizootica, che è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa, trasmessa da determinate specie di insetti *Culicoides*.
- (3) Il Canada (CA-0) figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 con la menzione che da esso è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di determinati ungulati in conformità ai modelli di certificati veterinari POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (4) Il Canada ha chiesto di essere riconosciuto indenne da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale. A tal fine il Canada ha fornito nel 2016 informazioni dimostranti che le condizioni meteorologiche in Canada non consentono, nel periodo dal 1° novembre al 15 maggio, la circolazione delle specie di *Culicoides*, che sono i vettori della trasmissione sia del virus della febbre catarrale degli ovini sia del virus della malattia emorragica epizootica.
- (5) Le informazioni fornite dal Canada sono state ritenute dalla Commissione conformi a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di dimostrare l'indennità da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, oltre che conformi alle prescrizioni dell'Unione (*) in relazione ai movimenti degli animali ricettivi all'interno dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione (†) ha pertanto riconosciuto il Canada indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, la cui durata va dal 1° novembre al 15 maggio.
- (6) Le prescrizioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per dimostrare l'indennità stagionale da malattia emorragica epizootica sono equivalenti a quelle che riguardano la febbre catarrale degli ovini. È pertanto opportuno riconoscere al Canada lo status di paese indenne da malattia emorragica epizootica per l'identico periodo, dal 1° novembre al 15 maggio.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'elenco e le condizioni specifiche figuranti nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 in relazione all'introduzione nell'Unione di determinati ungulati ricettivi alla malattia emorragica epizootica da un paese o un territorio indenne da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale, nonché il riconoscimento al Canada dello status di paese indenne da tale malattia durante il periodo dal 1° novembre al 15 maggio.
- (8) È opportuno modificare anche i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM che figurano nella parte 2 di detto allegato in modo da introdurre i pertinenti attestati sanitari per gli animali che provengono da un paese o un territorio indenne da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale.
- (9) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione stabilisce anche le condizioni specifiche per l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. L'allegato II di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere importate nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari corrispondenti alle partite in questione e le condizioni specifiche per l'importazione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
- (10) Attualmente solo uno dei territori dell'Argentina figuranti nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, indicato come AR-2, è autorizzato ad esportare nell'Unione carni fresche non disossate ottenute da bovini e ovini, oltre che da ruminanti d'allevamento e selvatici. Le autorità competenti argentine hanno chiesto alla Commissione che sia autorizzata l'introduzione nell'Unione di carni fresche non disossate di determinati ungulati da un'altra parte del suo territorio, denominata «Patagonia Norte A». Tale regione, composta di parti delle province di Neuquén, Río Negro e Buenos Aires precedentemente comprese nell'indicazione AR-1, nel 2013 è stata riconosciuta dall'OIE (‡) indenne da afta epizootica senza vaccinazione.
- (11) I servizi della Commissione hanno effettuato un audit nel marzo 2018 al fine di valutare se le misure di sorveglianza e di regionalizzazione in relazione all'afta epizootica nella zona detta «Patagonia Norte A» offrano garanzie adeguate in ordine all'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini, ovini, ruminanti d'allevamento e selvatici, non soggette a disossamento e frollatura. L'audit ha avuto esito positivo.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 al fine di aggiornare la regionalizzazione dell'Argentina e di autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche non disossate di determinati ungulati da una parte aggiuntiva del territorio dell'Argentina.
- (13) È inoltre opportuno autorizzare le importazioni nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici, in conformità al modello di certificato veterinario RUW, provenienti dai tre territori dell'Argentina indenni da afta epizootica indipendentemente dall'eventuale vaccinazione. Qualora sia stata praticata la vaccinazione, si applicano le garanzie supplementari relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche. Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è stata però inserita una nota a piè di pagina che esclude

(*) Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).

(†) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 3).

(‡) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/map/A_Argentina.jpg

dall'autorizzazione determinati dipartimenti della provincia di Corrientes dove erano stati segnalati focolai di afta epizootica nel 2006. Le autorità competenti argentine hanno presentato alla Commissione una richiesta di cancellazione di tale nota, in considerazione dell'attuale situazione zoosanitaria in tali dipartimenti. La Commissione ritiene che l'attuale situazione zoosanitaria di tali dipartimenti giustifichi la cancellazione della nota in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 al fine di cancellare la nota a piè di pagina in questione.

- (14) In seguito alla mediazione delle Nazioni Unite (ONU), Atene e Skopje hanno raggiunto nel giugno 2018 un accordo bilaterale («Accordo di Prespa») per la modifica del riferimento provvisorio usato dalle Nazioni Unite per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L'accordo è stato ratificato da entrambi i paesi e la Repubblica di Macedonia del Nord ne ha notificato formalmente all'UE l'entrata in vigore.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1) L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la riga corrispondente al codice MK-0 è sostituita dalla seguente:

«MK — Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Tutto il paese			I»
--	------	----------------	--	--	----

ii) la seguente nota a piè di pagina è cancellata:

«(****) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.»;

iii) la nota a piè di pagina (*****) è sostituita dalla seguente:

«(*****) Canada: il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini e dalla malattia emorragica epizootica va dal 1° novembre al 15 maggio in conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.»;

iv) nella sezione *Condizioni specifiche*, il quarto comma della condizione specifica «I» è sostituito dal seguente:

«Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: "SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (*) (**)"».

v) nella sezione *Condizioni specifiche*, la condizione specifica «XIII» è sostituita dalla seguente:

«**XIII**: territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini e dalla malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati applicando il modello di certificato veterinario BOV-X, OVI-X, OVI-Y o RUM.»;

b) la parte 2 è modificata come segue:

i) il modello di certificato veterinario BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
Indirizzo							
Codice postale							
Tel.							
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di origine			I.12.				
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Carro ferroviario <input type="checkbox"/>			
Veicolo stradale <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>					
Identificazione			I.17.				
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					01.02		
					I.20. Numero di animali		
I.21.					I.22. Numero di colli		

I.23 Numero del sigillo/del container	I.24.
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/>	
I.26.	I.27 Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>
I.28 Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso	

PAESE

Modello BOV-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi sei mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;

II.1.2. non sono stati trattati con:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);

II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti al contatto con i seguenti animali:

- i) casi di BSE;
- ii) bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; o
- iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;

(¹) (²) [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(¹) (³) o [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(¹) (⁴) o [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

II.2. Attestato di sanità animale:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

II.2.1. provengono dal territorio con il codice: (⁵) che, alla data di rilascio del presente certificato:

(¹) [a] è indenne da afta epizootica da 24 mesi,]

(¹) o [a] è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed è autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) ----/---- della Commissione, del (gg/mm/aaaa),]

PAESE

Modello BOV-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	b)		è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolare;
	c)		in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a), b) e contro la malattia emorragica epizootica e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
(¹)	[d)		è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e da 12 mesi da malattia emorragica epizootica;]
(¹) (⁹) o	[d)		è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata a due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]
(¹) o	[d)		è indenne da 12 mesi da malattia emorragica epizootica e non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro tutti i sierotipi della febbre catarrale degli ovini ... (inserire sierotipo/i) la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (¹²) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]
(¹) (¹³) o	[d)		è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione;]
(¹) (¹³) o	[d)		è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
(¹) (¹³) o	[d)		è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
II.2.2.			sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
II.2.3.			sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11:
	a)		nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti,
	b)		nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;
II.2.4.			non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);
II.2.5.			provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;
II.2.6.			provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (⁶) (^{6b});

PAESE

Modello BOV-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
e	(1) (7)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (6);]	
	(1) o	[sono stati sottoposti a intradermotuberculinizzazione (8) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(1) o	[hanno un'età inferiore a sei settimane;]	
	II.2.7.	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (6),	
e	(1) (7)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (6);]	
	(1) o	[sono stati sottoposti ad almeno un test per la brucellosi bovina (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(1) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	(1) o	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]	
(1)	[II.2.8.	provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono state rilevate evidenze, cliniche o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni,]	
(1) o	[II.2.8.	provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6) (6a),]	
e	(1) (7)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (6);]	
	(1) o	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(1) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	II.2.9.	sono/sono stati (1) spediti dall'azienda o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:	
	(1)	[direttamente nell'Unione,]	
	(1) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]	
		e, fino al momento della spedizione nell'Unione:	
	a)	non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato,	
	b)	non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;	
	II.2.10.	tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;	
	II.2.11.	gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
	II.2.12.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (10) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.	

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

(¹) (¹¹) II.4. Prescrizioni specifiche

- II.4.1. Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite infettiva bovina (IBR) nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 negli ultimi 12 mesi;
- II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:
- sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;
 - sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova;
 - non sono stati vaccinati contro l'IBR.]

Osservazioni

Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I:

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come appare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
- Casella I.23: nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder).
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
 - Specie: scegliere tra "*Bos*", "*Bison*" e "*Bubalus*" a seconda dei casi.
 - Età: Data di nascita (gg/mm/aaaa):
 - Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
 - Razza: selezionare razza pura, incrocio.

Parte II:

- (¹) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.</p> <p>(⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.</p> <p>(⁵) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁶) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>(^{6a}) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato BOV-X da un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "IVb" per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.</p> <p>(^{6b}) Solo per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "XII" indicante che gli allevamenti bovini dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi sono riconosciuti come tali in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X.</p> <p>(⁷) Solo per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "II" per quanto riguarda la tubercolosi, con "III" per la brucellosi e/o con "IVa" per la leucosi bovina enzootica.</p> <p>(⁸) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁹) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera "A".</p> <p>Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica in conformità all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(¹⁰) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).</p> <p>(¹¹) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).</p> <p>(¹²) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p> <p>(¹³) Solo per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con "XIII" a indicare che è ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne si considera immediatamente concluso se i dati climatici aggiornati, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

ii) il modello di certificato veterinario OVI-X è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
	Tel.						
	I.7. Paese di origine		I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione		I.10. Regione di destinazione
Codice ISO		Codice		Codice ISO		Codice	
I.11. Luogo di origine		I.12.					
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Carro ferroviario <input type="checkbox"/>			
Veicolo stradale <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		I.17.			
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Numero di animali			
I.21.				I.22. Numero di colli			

I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassio <input type="checkbox"/>	
I.26.	I.27 Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>
I.28 Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso	

PAESE

Modello OVI-X

II.		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato sanitario			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:			
	II.1.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi sei mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
	II.1.2.	non sono stati trattati con:		
	—	stilbeni o tireostatici,		
	—	estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);		
	II.2. Attestato di sanità animale:			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:			
	II.2.1.	provengono dal territorio con il codice: (1) che, alla data di rilascio del presente certificato:		
	(2)	[a]	è indenne da afta epizootica da 24 mesi,]	
(2) o	[a]	è considerato indenne da afta epizootica dal ... (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed è autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) ----/---- della Commissione, del (gg/mm/aaaa),]		
	b)	è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolare,		
	c)	in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a), b) e contro la malattia emorragica epizootica e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie,]		
(2)	[d]	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e da 12 mesi da malattia emorragica epizootica,]		
(2) (7) o	[d]	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata a due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione,]		
(2) o	[d]	è indenne da 12 mesi da malattia emorragica epizootica e non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro tutti i sierotipi della febbre catarrale degli ovini ... (inserire sierotipo/i) la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (9) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino,]		
(2) (10) o	[d]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione,]		
(2) (10) o	[d]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno,]		

PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) (10) o	[d] è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]		
II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		
II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda o nelle aziende descritte alla casella I.11:		
	a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e		
	b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;		
II.2.4.	per quanto a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:		
	a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:		
	i) agalassia contagiosa degli ovini o dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;		
	ii) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,		
	iii) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e		
	iv) Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:		
	(2) [negli ultimi tre anni,]		
	(2) o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo;]		
	b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie, e		
	c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;		
II.2.5.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);		
II.2.6.	provengono:		
(2) (3)	[dal territorio di cui alla casella I.8, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]		
(2) o	[dall'azienda o dalle aziende di cui alla casella I.11 nelle quali, con riguardo alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>):		
	a) nessuno degli animali ricettivi ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi;		
	b) un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno a una prova sierologica (4)]		

PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) (5)	<p>[c] nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1;</p> <p>d) le ultime due prove (6), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi, hanno dato esito negativo, e]</p>		
(2) o	<p>[c] gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;</p> <p>d) le ultime due prove (6), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi</p> <p>il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a sei mesi, e il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi, hanno dato esito negativo, e]</p> <p>e) sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano le condizioni e i requisiti sopraindicati;</p>		
(2) [II.2.7.	<p>gli arieti non castrati sono rimasti ininterrottamente nei 60 giorni precedenti in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato diagnosticato alcun caso di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni precedenti a un test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite ovina il cui risultato è stato inferiore a 50 UI/ml;]</p>		
II.2.8.	<p>sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;</p> <p>c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p>d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e</p>		
(2)	[II.2.8.1.	<p>sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;]</p>	
(2) o	[II.2.8.1.	<p>sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;]</p>	
(2)	<p>[provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
(2) o	<p>[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]</p>		
(2) o	[II.2.8.1.	<p>sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o ad uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotato di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e:</p>	
(2)	<p>[provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		

PAESE

Modello OVI-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]</p> <p>II.2.9. sono/sono stati (²) spediti dall'azienda o dalle aziende di origine senza passare per un mercato, (²) [direttamente nell'Unione,]</p> <p>(²) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]</p> <p>e, fino al momento della spedizione nell'Unione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;</p> <p>II.2.10. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.11. gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁶) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.</p>		
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
<p>Osservazioni</p> <p>Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.</p>		
<p>Parte I:</p>		
— Casella I.8.:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.13.:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.15.:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.	
— Casella I.19.:	utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.	
— Casella I.23.:	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	

PAESE

Modello OVI-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:</p> <p>un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p><i>Specie:</i> Scegliere tra "Ovis aries" e "Capra hircus" a seconda dei casi.</p> <p><i>Età:</i> (mesi).</p> <p><i>Sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(³) Solo per un territorio contrassegnato con "V" nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁴) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per individuare la brucellosi in ogni azienda è costituito da:</p> <p>tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,</p> <p>tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,</p> <p>tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, e</p> <p>il 25 % delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.</p> <p>(⁵) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.</p> <p>(⁶) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda.</p> <p>(⁷) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁸) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁹) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p> <p>(¹⁰) Solo per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con "XIII" a indicare che è ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne si considera immediatamente concluso se i dati climatici aggiornati, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

iii) il modello di certificato veterinario OVI-Y è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-Y

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
	Tel.						
	I.7. Paese di origine		I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione		I.10. Regione di destinazione
Codice ISO		Codice		Codice ISO		Codice	
I.11. Luogo di origine		I.12.					
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Carro ferroviario <input type="checkbox"/>			
Veicolo stradale <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		I.17.			
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Numero di animali			
I.21.				I.22. Numero di colli			

I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.
I.25. Merce certificata per: Macellazione <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE

Modello OVI-Y

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato sanitario		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:		
II.1.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi sei mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
II.1.2.	non sono stati trattati con:		
	— stilbeni o tireostatici,		
	— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);		
II.2.	Attestato di sanità animale:		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:		
II.2.1.	provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:		
(²)	[a]	è indenne da afta epizootica da 24 mesi,]	
(²) o	[a]	è considerato indenne da afta epizootica dal ... (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed è autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) ----/---- della Commissione, del (gg/mm/aaaa).]	
	[b]	è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolare,	
	[c]	in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a), b) e contro la malattia emorragica epizootica e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;	
(²)	[d]	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e da 12 mesi da malattia emorragica epizootica,]	
(²) o	[d]	è indenne da 12 mesi da malattia emorragica epizootica e non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro tutti i sierotipi della febbre catarrale degli ovini ... (inserire sierotipo/i) la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (⁵) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno all'azienda o alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]	
(²) (³) o	[d]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione;]	
(²) (³) o	[d]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
(²) (³) o	[d]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		

PAESE

Modello OVI-Y

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda o nelle aziende di cui alla casella I.11:</p> <p>a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti, e</p> <p>b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;</p>		
	<p>II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);</p>		
	<p>II.2.5. sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,</p> <p>⁽²⁾ [direttamente nell'Unione]</p>		
	<p>⁽²⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]</p> <p>e, fino al momento della spedizione nell'Unione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;</p>		
	<p>II.2.6. sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;</p> <p>c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p>d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p>		
	<p>II.2.7. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p>		
	<p>II.2.8. gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p>		
	<p>II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁴⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.</p>		

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (*Ovis aries*) e i caprini domestici (*Capra hircus*) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

PAESE

Modello OVI-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte I:		
— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.15:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.	
— Casella I.19:	utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.	
— Casella I.23:	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	
— Casella I.28:	<p>Sistema di identificazione: gli animali devono recare:</p> <p>un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p><i>Specie:</i> Scegliere tra "<i>Ovis aries</i>" e "<i>Capra hircus</i>" a seconda dei casi.</p> <p><i>Età:</i> mesi.</p> <p><i>Sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>	
Parte II:		
(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(3) Solo per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con " XIII " a indicare che è ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne si considera immediatamente concluso se i dati climatici aggiornati, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.		
(4) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.		
(5) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

iv) il modello di certificato veterinario RUM è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
	Tel.						
	I.7. Paese di origine		I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione		I.10. Regione di destinazione
Codice ISO		Codice		Codice ISO		Codice	
I.11. Luogo di origine				I.12.			
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Carro ferroviario <input type="checkbox"/>			
Veicolo stradale <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		I.17. Numero/i CITES			
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Numero di animali		
I.21.					I.22. Numero di colli		

PAESE

Modello RUM

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1	Attestato sanitario		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:		
II.1.1.	provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi sei mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;		
II.1.2.	non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);		
II.2.	Attestato di sanità animale:		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:		
II.2.1.	provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:		
	a)	è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina, e da 6 mesi da stomatite vescicolare,	
	b)	in cui negli ultimi 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, e negli ultimi 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie,	
⁽²⁾	[c]	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e da 12 mesi da malattia emorragica epizootica;]	
⁽²⁾ ⁽⁶⁾ o	[c]	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata a due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]	
⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o	[c]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione;]	
⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o	[c]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o	[c]	è indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
II.2.2.	sono rimasti		
⁽²⁾	[nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;]		

Parte II: Certificazione

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) o		[nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, se gli animali appartengono alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati importati direttamente, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna specie nell'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010, da un paese terzo meno di sei mesi prima dell'imbarco verso l'Unione e in ogni caso sono stati tenuti separati da altri animali di qualifica sanitaria non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese esportatore e prima di essere esportati verso l'Unione (3);]
II.2.3.		sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda/nello stabilimento (2) di cui alle caselle I.11 e I.13: a) nei quali e nel raggio di 150 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti, e b) nei quali e nel raggio di 10 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;
II.2.4.		non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro alcuna delle malattie di cui al punto II.2.1, e:
(2) (4)		[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, e]
(2) (5) o		[sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolizzazione con esito negativo, e] non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
(2) (4)		[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]
(2) (5) o		[la sieroagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per ml;]
(2) o		[si tratta di maschi castrati di ogni età;]
II.2.5.		per quanto a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
a)		non provengono da aziende/stabilimenti (2) né sono stati in contatto con gli animali di aziende/stabilimenti in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
i)		agalassia contagiosa degli ovini o dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides</i> "large colony"), negli ultimi sei mesi;
ii)		paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
iii)		adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e
iv)		Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:
(2)		[negli ultimi tre anni,]
(2) o		[negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo;]
b)		rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie, e
c)		non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;
II.2.6.		sono spediti dalle aziende/dagli stabilimenti di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nell'Unione e, fino al momento della spedizione:
a)		non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;</p> <p>II.2.7. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.8. gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁷⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.</p>		
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p>		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ II.4. Prescrizioni specifiche</p>		
<p>II.4.1. Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite infettiva bovina (IBR) nell'azienda/nello stabilimento ⁽²⁾ di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 negli ultimi 12 mesi;</p>		
<p>II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:</p> <p>a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e</p> <p>b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova;</p> <p>c) non sono stati vaccinati contro l'IBR;</p>		
<p>⁽²⁾ [II.4.3. (ulteriori prescrizioni e/o test)]</p>		
<p>Osservazioni</p>		
<p>Il presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. Utilizzare un certificato per specie.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.</p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.8.:</p>	<p>indicare il codice del territorio come appare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>	
<p>— Casella I.13.:</p>	<p>l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>	
<p>— Casella I.15.:</p>	<p>indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p>	
<p>— Casella I.19.:</p>	<p>utilizzare il codice SA appropriato: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.</p>	

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.23.:	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	
— Casella I.28.:	<p>Sistema di identificazione: Specificare il sistema di identificazione (marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore; Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p>Età: mesi.</p> <p>Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Specie: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:</p> <p>antilocapridi: <i>Antilocapra</i> spp.;</p> <p>bovidi: <i>Addax</i> spp., <i>Aepyceros</i> spp., <i>Alcelaphus</i> spp., <i>Ammodorcas</i> spp., <i>Ammotragus</i> spp., <i>Antidorcas</i> spp., <i>Antilope</i> spp., <i>Boselaphus</i> spp., <i>Budorcas</i> spp., <i>Capra</i> spp. (eccetto <i>Capra hircus</i>), <i>Cephalophus</i> spp., <i>Connochaetes</i> spp., <i>Damaliscus</i> spp. (incluso <i>Beatragus</i>), <i>Dorcatragus</i> spp., <i>Gazella</i> spp., <i>Hemitragus</i> spp., <i>Hippotragus</i> spp., <i>Kobus</i> spp., <i>Litocranius</i> spp., <i>Madoqua</i> spp., <i>Naemorhedus</i> spp. (inclusi <i>Nemorhaedus</i> e <i>Capricornis</i>), <i>Neotragus</i> spp., <i>Oreamnos</i> spp., <i>Oreotragus</i> spp., <i>Oryx</i> spp., <i>Ourebia</i> spp., <i>Ovibos</i> spp., <i>Ovis</i> spp. (eccetto <i>Ovis aries</i>), <i>Pantholops</i> spp., <i>Pelea</i> spp., <i>Procapra</i> spp., <i>Pseudois</i> spp., <i>Pseudoryx</i> spp., <i>Raphicerus</i> spp., <i>Redunca</i> spp., <i>Rupicapra</i> spp., <i>Saiga</i> spp., <i>Sigmoceros-Alecelaphus</i> spp., <i>Sylvicapra</i> spp., <i>Syncerus</i> spp., <i>Taurotragus</i> spp., <i>Tetracerus</i> spp., <i>Tragelaphus</i> spp. (incluso <i>Boocerus</i>).</p> <p>camelidi: <i>Camelus</i> spp., <i>Lama</i> spp., <i>Vicugna</i> spp.</p> <p>cervidi: <i>Alces</i> spp., <i>Axis-Hyelaphus</i> spp., <i>Blastoceros</i> spp., <i>Capreolus</i> spp., <i>Cervus-Rucervus</i> spp., <i>Dama</i> spp., <i>Elaphurus</i> spp., <i>Hippocamelus</i> spp., <i>Hydropotes</i> spp., <i>Mazama</i> spp., <i>Megamuntiacus</i> spp., <i>Muntiacus</i> spp., <i>Odocoileus</i> spp., <i>Ozotoceros</i> spp., <i>Pudu</i> spp., <i>Rangifer</i> spp.</p> <p>giraffidi: <i>Giraffa</i> spp., <i>Okapia</i> spp.</p> <p>ippopotamidi: <i>Hexaprotodon-Choeropsis</i> spp., <i>Hippopotamus</i> spp.,</p> <p>moschidi: <i>Moschus</i> spp.</p> <p>tragulidi: <i>Hyemoschus</i> spp., <i>Tragulus-Moschiola</i> spp.,</p> <p>rinocerontidi: <i>Ceratotherium</i> spp., <i>Dicerorhinus</i> spp., <i>Diceros</i> spp., <i>Rhinoceros</i> spp.</p> <p>elefantidi: <i>Elephas</i> spp., <i>Loxodonta</i> spp., a seconda dei casi.</p>	
Parte II:		
(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(3) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello «CAM»).		
(4) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi o riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con "VII" per quanto riguarda la tubercolosi e con "VIII" per la brucellosi.		

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁵) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2 mm.</p> <p>(⁶) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁷) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁸) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.</p> <p>(⁹) Solo per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con "XIII" a indicare che è ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini e da malattia emorragica epizootica durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne si considera immediatamente concluso se i dati climatici aggiornati, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma: »</p>		

2) l'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, è così modificato:

a) la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR - Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU				
	AR - 1	Le province di: parte della provincia di Buenos Aires (escluso il territorio incluso in AR-4), Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (escluso il territorio compreso in AR-3).	BOV RUF RUW	A	1		1° agosto 2010
	AR-2	Le province di: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio compreso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4)	BOV OVI RUW RUF				1° agosto 2008
	AR-3	Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina, nella provincia di Jujuy, al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza).	BOV RUF RUW	A	1		1° luglio 2016.
	AR-4	Le province di: parte della provincia di Neuquén (nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17) parte della provincia di Río Negro (nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2) Parte della provincia di Buenos Aires [partido (distretto) di Patagones]	BOV OVI RUW RUF				8 luglio 2019»

b) la riga corrispondente al codice MK-0 è sostituita dalla seguente:

«MK — Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU»				
---	------	----------------	----------------------	--	--	--	--

c) le seguenti note a piè di pagina sono cancellate:

- «⁽⁴⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.»
- «⁽⁷⁾ Per il “RUW”: a eccezione dei seguenti dipartimenti della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar.»
-